



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 1 DEL 03/01/2020

Oggetto: Festa della Befana 2020.

Divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, divieto di introdurre, portare e utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni).

IL SINDACO

DATO ATTO che il 6 gennaio 2020 in Prato della Valle, con inizio alle ore 15.00, si svolgerà la tradizionale Festa della Befana nel cui palinsesto sono previsti uno spettacolo musicale con intrattenimento e animazione e il falò dell'Epifania;

RITENUTO che, sulla scorta di eventi di uguale tipologia svoltisi nel corso degli anni nella medesima area e secondo richieste e accordi intercorsi in merito con la locale Questura, appare necessario prevenire e contrastare le situazioni potenziali di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro e lattine nonché dall'introduzione e dall'utilizzo nella medesima area di: mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni);

VISTO l'articolo 9 comma 2° lett. k) del Regolamento di polizia urbana nel quale viene stabilito che: *“fatta salva ogni altra previsione di legge e regolamento, è vietato detenere all'interno delle mura cinquecentesche bottiglie in vetro e ogni altro recipiente o contenitore del medesimo materiale, aperti, o abbandonarli al di fuori degli appositi contenitori”*

DATO ATTO altresì che l'art. 12 comma 1 del medesimo Regolamento prevede che: *“a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica”*;

RITENUTO necessario prevenire il fenomeno dell'abuso di alcolici e ritenuto altresì indispensabile prevenire e contrastare situazioni di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza, derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro e lattine nella vasta area interessata dalla festa della Befana, che possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo e che transitano in zona;

PRESO ATTO pertanto della necessità di vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione alcolica e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

PRECISATO che il Regolamento che disciplina il commercio su area pubblica ne vieta l'esercizio in forma itinerante (sia vendita che somministrazione) nel centro storico così come definito nel Piano Regolatore Generale e pertanto anche nell'area di Prato della Valle;

VISTO:

l'art. 6 comma 4 della Legge Regione Veneto n. 29 del 21.9.2007;

l'art. 54 del D.lgs 267/2000 e s.m.i ;

il Regolamento di polizia urbana;

ORDINA

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 del 06/01/2020 nell'area di Prato della Valle e vie adiacenti quali: via Belludi, tratto compreso tra Prato Valle e Riviera Businello, via Cavazzana, tratto compreso tra Prato Valle e via Sanmicheli, via Ferrari, P.le Rabin, via Carducci, C.so Vittorio Emanuele nel tratto da Prato Valle a via Mario, C.so Umberto I, nel tratto da Prato della Valle a via Rudena, il divieto di somministrazione, vendita e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, nonché il divieto di introdurre, portare ed utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni).

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con determinazione del pagamento in misura ridotta in Euro 300,00.

All'atto dell'accertamento, fatto salvo altre disposizioni di legge, consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito previsto.

E' facoltà degli Organi di polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza messi a disposizione dell'organizzazione dell'evento, impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente ordinanza.

Rimane fermo che dai divieti di cui sopra sono esclusi gli appartenenti alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Funzionario responsabile del Reparto Polizia Amministrativa del Corpo di Polizia Locale.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Padova e trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

IL SINDACO
Sergio Giordani